

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA RIZZO

Seduta del 14/05/2024

FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato:

- di aver concluso in data 26/02/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***560) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 24.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 200,00 ciascuna;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 30/06/2023, dopo il pagamento di 48 rate;
- che, in relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 765,60;
- che, in data 12/10/2023, esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni.

In ragione di quanto sopra, ha espresso la domanda rimborso di € 765.60 oltre agli interessi legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che la Corte di Giustizia Europea in data 09/02/2023 si è pronunciata su una questione interpretativa riferita all' art. 25 direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo sul Credito immobiliare. Nella pronuncia, la CGUE ha richiamato esplicitamente il punto 33 della sentenza Lexitor, ritenendo comune la base della *quaestio*. La Corte ha denotato che nella normativa europea relativa al credito

immobiliare è previsto un sistema di tutela rafforzato del consumatore, il c.d. PIES, che obbliga il soggetto finanziatore alla definizione specifica dei costi del finanziamento circa la loro natura *up front* o *recurring*, mentre la direttiva europea sul credito al consumo prevede l'obbligo per i finanziatori di emettere il c.d. SECCI, che prevede genericamente l'elencazione dei costi senza descrizione sulla natura degli stessi. Il discrimine sarebbe non già il contesto normativo di origine, bensì il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive. In Italia, si dovrà pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria, nonché a quella originata dalla Banca d'Italia. Nel caso in cui la documentazione presentata dall'intermediario al consumatore corrispondesse a quanto richiesto dal legislatore, il consumatore avrebbe ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovrebbero quindi ritenere non rimborsabili i costi *up front*. Nel caso di specie, nel contratto (art 5. e SECCI sez. 3) sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso: è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le spese di istruttoria, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso, né le Spese di intermediazione, che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito alla cliente; che le uniche voci oggetto di rimborso sono gli interessi nominali: come da conteggio estintivo del 06/2023, gli stessi sono stati rimborsati nella misura di € 3.280,51 sotto la voce "Abbuono interessi per anticipata estinzione"; che le Spese di intermediazione, indicate nel SECCI e corrispondenti ad € 750,00, sono state versate direttamente dalla convenuta ad un soggetto terzo. L'*accipiens* effettivo delle somme versate dalla cliente a titolo di spese di intermediazione è l'Agente intervenuto per la stipula del contratto, come indicato nel frontespizio contrattuale. La domanda di ripetizione non può essere pertanto rivolta alla convenuta che è priva di legittimazione passiva; che, senza riconoscimento alcuno, ma con il mero intento di intrattenere rapporti quanto più cordiali con la propria clientela, si rende disponibile a corrispondere alla cliente, in via transattiva, l'importo di € 223,56 relativo alle commissioni di istruttoria, da considerarsi a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi controversia nei confronti dell'intermediario per il contratto in oggetto, anche ai sensi dell'art. 1965 e ss. del codice civile. L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 26/02/2019 ed estinto a far data dal 30/06/2023. Con l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125-*sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l.

25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-*octies*, comma 2, D.l. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-*octies*, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 26/02/2019, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati *ante* 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Spese di istruttoria: *Up front*; Spese di intermediazione: *Up front*.

L'intermediario si rende disponibile a corrispondere alla cliente, in via transattiva, l'importo di € 223,56 relativo alle commissioni di istruttoria, da considerarsi a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi controversia nei suoi confronti. La cliente non presenta repliche e pertanto tale proposta è da considerarsi rifiutata dalla stessa.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati *ante* 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.841,30	TAN	8,92%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	200,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,21%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				556,00	Upfront	40,21%	223,57	0,00	223,57
Spese di intermediazione				720,00	Upfront	40,21%	289,52	0,00	289,52
Totale				1.276,00					513,09

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a 513,00, è inferiore a quanto chiesto dalla cliente (€ 765,60) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 513,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA